

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

n. 3870/15 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

**T R A**

(...), elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico  
24, presso lo studio dell'avv. Claudio Andreozzi che lo rappresenta e difende  
in virtù di delega in calce al ricorso

ricorrente

**E**

(...), **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal  
Dirigente scolastico del Liceo statale classico e linguistico (...)

convenuto

all'udienza dell'1.12.2015 ha pronunciato la seguente sentenza

**DISPOSITIVO**

rigetta la domanda;

spese compensate.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(...) è dipendente del Miur e presta servizio, quale docente  
di matematica e fisica, presso il Liceo classico (...).

Con nota del 12.9.2014 il Dirigente scolastico di detto Istituto ha  
contestato al docente quanto segue.

*“Risulta che la S.V., da tempo - come documentato agli atti riservati  
riportanti la data di quando il sottoscritto ne è venuto a conoscenza, ai sensi  
dell'art. 55-bis d. lgs. 165/2001 e dell'art. 91 del CCNL-Scuola - è*



*amministratore del sito Web: [www.fuori-classe.it](http://www.fuori-classe.it) che presenta e riporta argomenti, contenuti, filmati, informazioni afferenti alunni, genitori, docenti e documentazione varia, chiaramente attribuibili al Liceo statale Classico-Linguistico “(...)”, Sua sede di servizio in qualità di docente.*

*Dagli atti d’ufficio non si riscontra, da parte del Liceo Statale Classico-Linguistico “(...)”, alcuna autorizzazione e/o nomina alla S.V. a poter pubblicare i contenuti e quanto, a tutt’oggi, è presente nelle diverse sezioni (genitori, studenti, docenti, ecc ...) del su citato sito web.*

*In particolare si rileva nel Suo sito web [www.fuori-classe.it](http://www.fuori-classe.it) quanto segue:*

- *La presenza di alcuni Videos, come il Video “100 giorni ... in musica” 12/03/2014, girato nel Laboratorio di Fisica della scuola. Il laboratorio è stato affidato, per l’a.s. 2013/2014, alla S.V. con apposita nomina a Responsabile dello stesso, ed al sottoscritto non risulta alcuna autorizzazione a poter effettuare nel laboratorio tale Video. Il Video mostra chiaramente la classe 5DL dell’a.s. 2013/2014, classe di cui la S.V. era docente in Matematica e Fisica.*
- *E’ presente, nel sito dalla S.V. amministrato, altro video, girato nel Cortile dell’Istituto, come il Video “100 giorni in ballo” 17/03/2014. Il video in parola non ha avuto autorizzazione alcuna della Scuola ad essere prodotto nei locali della Scuola (cortile interno), né esiste altro tipo di permesso per essere visionato in qualsiasi altro luogo (es. sito istituzionale della Scuola e/o altro).*
- *E’ presente anche, senza alcuna autorizzazione, il “mini sito Adotta un diritto umano” sul Progetto “Camerun”, progetto della Scuola dalla S.V. coordinato, che è naturalmente presente nel sito web della scuola [www.liceokant.it](http://www.liceokant.it). La pubblicazione nel Suo sito [www.fuori-classe.it](http://www.fuori-classe.it) del citato “mini sito Adotta un diritto umano” non risponde, visto che non esiste alcuna autorizzazione che ne consenta la presenza nel Suo sito, alla*



*necessaria tutela della privacy per i soggetti, per le immagini e per i contenuti ivi riportati.*

*Nelle circostanze in esame come sopra descritto, la S.V. ha posto in essere una condotta priva di controllo, carente sotto il profilo della responsabilità e della correttezza professionale, in quanto Responsabile del Laboratorio di Fisica (ove è stato filmato uno dei Videos), in “competizione” con il Sito Ufficiale della scuola [www.liceokant.it](http://www.liceokant.it). in contrasto con i fini dell’istituzione scolastica e con i doveri ed i principi cui deve essere improntata l’azione di un pubblico dipendente.*

*Dal Suo sito web ne è derivata e continua a derivarne turbativa e nocumento al corretto uso dell’informazione da parte degli utenti della scuola, con conseguente loro disorientamento, portando così discredito alle informazioni del sito istituzionale oltre che al prestigio e all’affidabilità dell’istituzione scolastica Liceo Classico e Linguistico “(...)”.*

*La contestazione pertanto di addebito alla S.V., per quanto sopra detto, si fonda:*

- 1. nella violazione del Regolamento sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - art. 10 e art. 11, c. 3 - emanato a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/01 e riportato nel DPR 16/04/2013, n. 62;*
- 2. nella violazione della privacy, dell’immagine e del ruolo del sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo statale Classico-Linguistico “(...)” e della istituzione scolastica medesima.*

*Si segnala che il citato Regolamento è noto e notificato alla S.V. in quanto pubblicato sul sito istituzionale della scuola [www.liceokant.it](http://www.liceokant.it).*

*.....”.*

Dopo le giustificazioni difensive rese per iscritto dal docente (con le quali, in particolare, egli ha sottolineato che lo scopo del sito da lui gestito era quello di aumentare l’informazione a vantaggio dei genitori e degli studenti e di fornire a questi ultimi un aiuto oltre l’orario scolastico, senza la volontà di fare competizione al sito istituzionale della scuola; che per il primo video pubblicato sul sito, e di cui alla contestazione disciplinare, si era trattato di un attestato di stima da parte degli studenti nei suoi confronti, senza alcuna critica



o riferimento alla scuola, e per il quale era stata rilasciata la liberatoria da parte degli studenti interessati, all'epoca tutti già maggiorenni; che per il secondo video, si era trattato di una semplice rappresentazione degli studenti che ballavano senza atti sconvenienti, anche qui senza alcun documento o riferimento alla scuola, e per il quale anche qui era stata rilasciata la liberatoria da parte degli studenti intreressati; che per il cd. mini sito “adotta un diritto umano”, si era trattato di un articolo che informava della cronistoria del progetto e che rimandava comunque alla sezione del sito presente su quello istituzionale della scuola), il Dirigente scolastico, ritenuto di non poter accogliere dette giustificazioni, ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei giorni.

Il docente ha impugnato giudizialmente detta sanzione, contestandone la legittimità sotto più profili.

Si è costituito in giudizio il Miur, attraverso il Dirigente scolastico del Liceo classico-linguistico “(...)”, contestando la fondatezza della impugnazione e ribadendo la legittimità del proprio operato.

Va in primo luogo sottolineato che i comportamenti del ricorrente che devono essere esaminati e valutati sono sono quelli evidenziati nella richiamata lettera di contestazione del 12.9.2014, e non anche quelli ulteriori citati nel corpo della lettera conclusiva del procedimento disciplinare e di irrogazione della relativa sanzione (e cioè, l'indicazione sul sito in esame dei nomi e cognomi degli alunni, con i giudizi di “ammissione e non-ammissione alla classe successiva” e di “sospensione del giudizio”, di cui al “preso atto” della prima pagina del provvedimento conclusivo del Dirigente scolastico del 7.11.2014 e di cui al “considerato” della seconda pagina dello stesso).

Ciò perché in tema di procedimento disciplinare, anche nel pubblico impiego oggi privatizzato, vige il principio della immodificabilità e immutabilità della contestazione, principio che preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità della sanzione, circostanze nuove e diverse rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare assicura al lavoratore incolpato (per tutte, Cass. 22.3.2011, n. 6499).



Va poi aggiunto che deve ritenersi generica e non circostanziata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di tardività della contestazione disciplinare, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere che *“nella fattispecie i fatti in contestazione sono ampiamente risalenti nel tempo”*.

A prescindere infatti dal principio secondo il quale il requisito della immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, va osservato che il ricorrente non ha fornito alcun riferimento temporale sulla data di realizzazione del sito e su quella in cui i video sono stati realizzati e poi pubblicati, non avendo peraltro mosso contestazione alcuna in ordine alla circostanza (evidenziata nella memoria Miur) secondo la quale solo in data 31.8.2014 il Dirigente scolastico aveva avuto notizia e contezza dell'esistenza del sito personale del docente, contenente i filmati e le notizie di cui alla lettera di contestazione del 12.9.2014.

Ciò detto, ed aggiunto che gli specifici fatti materiali originariamente contestati al ricorrente possono ritenersi incontrovertibili, deve in primo luogo essere valutato se la realizzazione di un personale sito internet ad opera del docente riportante argomenti e notizie afferenti alunni, genitori e docenti della scuola, senza autorizzazione di quest'ultima, nonché la pubblicazione di due video sul medesimo sito di cui è amministratore il docente (filmati dallo stesso, senza autorizzazione, all'interno dei locali della scuola, e raffiguranti studenti della medesima) e di un articolo riportante un progetto istituzionale della scuola (anche qui senza autorizzazione) possano essere considerati comportamenti adottati in violazione di specifici doveri posti in capo ad un dipendente pubblico, ed in particolare ad un docente.

Al riguardo, assumono in primo luogo rilievo gli artt. 10 e 11, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16.4.2013). Secondo il primo, il dipendente pubblico non deve assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione, e in virtù del secondo il dipendente deve utilizzare le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.



Assume altresì rilievo l'art. 92 del Ccnl del comparto scuola, il quale, in tema di obblighi del dipendente, prevede, tra l'altro, che quest'ultimo debba rispettare il segreto d'ufficio (lett. c) e che non debba utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio (lett. d).

Viene altresì in rilievo la Direttiva Miur n. 104 del 2007, secondo la quale l'utilizzo in ambito scolastico di dispositivi elettronici, da parte di studenti e docenti, deve essere in linea con quanto sancito nei regolamenti interni di istituto, nonché conforme alle norme deontologiche e disciplinari, in coerenza con l'esigenza di adempiere correttamente e diligentemente ai propri doveri professionali.

Sicché la realizzazione da parte del ricorrente - all'insaputa degli organi direttivi scolastici e quindi in assenza di previa autorizzazione della scuola - di un personale sito internet riportante argomenti e notizie afferenti alunni, genitori e docenti dell'Istituto, nonché la realizzazione di filmati girati nel laboratorio di fisica e nel cortile della scuola e raffiguranti studenti che cantano e ballano, e la successiva diffusione di essi sul predetto sito personale, gestito ed amministrato dallo stesso ricorrente, costituisce condotta violativa dei citati doveri incombenti sul docente. In particolare, risulta evidentemente violata la regola generale, anche di senso comune, secondo la quale non devono essere consentite, se non previa autorizzazione della dirigenza scolastica, iniziative ed attività che esulano dalla funzione e dalle finalità istituzionali perseguite dalla scuola pubblica, non potendo evidentemente dette iniziative ritenersi giustificate dalle "liberatorie" rilasciate dagli studenti interessati, peraltro prive di data certa.

D'altra parte, non appaiono francamente condivisibili i motivi per i quali il ricorrente ha ritenuto di non dover richiedere l'autorizzazione alla scuola per la realizzazione e la diffusione di detti video (nelle giustificazioni difensive successive alla contestazione, il ricorrente ha sostenuto di non aver richiesto l'autorizzazione, poiché "*certo di non creare danno alla scuola*" e perché "*nel video così come girato il liceo non è riconoscibile e nel video compaiono solamente ragazzi che ballano e che quindi non compiono atti sconvenienti*").



Nel complesso, pertanto, il comportamento contestato al ricorrente deve ritenersi disciplinarmente rilevante.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, la sanzione disciplinare irrogata non può ritenersi sproporzionata.

Secondo il Ccnl di comparto, si applica la sanzione dell'avvertimento scritto in caso di mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio; si applica la sanzione della censura in caso di mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio; mentre si applica la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino ad un mese in caso di compimento di atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, per la violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, per aver ommesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Ora, è indubbio che il comportamento contestato al ricorrente, e di cui al provvedimento disciplinare della sospensione dall'insegnamento per sei giorni, rientri pienamente nella ipotesi del compimento di atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, tenuto altresì conto che il livello di gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente è in linea con quello previsto dalle ipotesi che giustificano la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento fino ad un mese.

La domanda proposta dal ricorrente va di conseguenza disattesa.

Stante la particolarità e la natura della controversia, le spese del giudizio possono essere interamente compensate.

Roma, 1.12.2015.

Il giudice  
Massimo Pagliarini

